I dispositivi di sanificazione nelle cabine degli ascensori

Durante la fase di *lockdown* dovuta all'emergenza Coronavirus, i membri della Commissione UNI/CT 019 "Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari" dell'UNI (di seguito Commissione Ascensori) hanno continuato a riunirsi via web sfruttando le varie piattaforme messe a disposizione. Le praticità logistiche delle riunioni web hanno permesso non solo di continuare il consueto lavoro normativo, ma anche di intensificare i lavori per far fronte anche alle nuove situazioni emergenziali dovute al Coronavirus.

Con l'arrivo del Coronavirus si è assistito al proliferare di sistemi di vario tipo per sanificare l'aria e/o le superfici delle cabine degli ascensori. I membri della Commissione Ascensori hanno subito individuato una serie di potenziali pericoli connessi all'integrazione di questi sistemi negli ascensori, e hanno indetto delle riunioni aggiuntive dei gruppi di lavoro GL 9 e GL 7 congiunti per affrontare il problema a 360°. I membri della Commissione e dei gruppi di lavoro, essendo esperti in ascensori e non in sistemi di sanificazione, si sono concentrati sui possibili rischi introdotti nel sistema ascensore, e non sull'effettiva efficacia medica e/o pericolosità di questi sistemi; essi si sono avvalsi della collaborazione di esperti e delle ultime raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS Covid-19 n. 25/2020 https:// www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/ btw1J82wtYzH/content/id/5392909), che individuano pregi e difetti dei sistemi di sanificazione a oggi conosciuti. I possibili rischi introdotti sul sistema ascensore per gli utenti e per i manutentori, elencati nel documento dell'ISS, sono indicati anche nella Direttiva Macchine richiamata dalla Direttiva Ascensori.

Le normative che riguardano specificamente gli ascensori non prendono in considerazione l'installazione di dispositivi di sanificazione e i possibili rischi che questi possono introdurre nel sistema ascensore; di conseguenza, i gruppi di lavoro GL 7 e GL 9, che come detto si sono ritrovati per discutere di questo problema, non hanno potuto emettere un parere, che avrebbe avuto lo scopo di chiarificare uno o più punti di una specifica norma. Nonostante ciò, la risposta unanime di tutti i membri sul comportamento da adottare nel caso in cui in un ascensore fosse stato installato o si volesse installare uno qualsivoglia di questi dispositivi, è stata unanime ed è stata verbalizzata come segue: al termine della discussione, in merito ai doc. UNI/CT 019/GL 07 N 41 e 42, i presenti considerano i quesiti non ammissibili in quanto essi non si configurano come interpretazione di punti di alcuna delle parti della famiglia di norme UNI 10411. In ogni caso, i presenti convengono che:

la valutazione del livello di sicurezza dell'ascensore, a seguito di una modifica rispetto alla situazione preesistente, modifica non disciplinata da un punto specifico di una delle parti della famiglia di norme UNI 10411, deve comunque tenere conto della sicurezza garantita dal singolo componente modificato, di quella garantita da tutti i componenti influenzati dalla modifica e della sicurezza globale dell'ascensore modificato;

la valutazione del livello di sicurezza dell'ascensore modificato deve considerare i rischi per le persone durante l'uso, le prove e la manutenzione dell'ascensore.

Questa considerazione è servita per ribadire che ogni volta che si installa in un ascensore esistente un sistema, e che tale operazione non è presa in considerazione nelle norme della serie UNI 10411, occorre preventivamente redigere una valutazione dei rischi per individuare quali e quanti possono essere i nuovi rischi introdotti dall'installazione del nuovo dispositivo. I rischi da prendere in considerazione sono quelli della Direttiva Ascensori e della Direttiva Macchine, e solo in relazione all'eventuale diminuzione della sicurezza dell'ascensore e delle persone che lo utilizzano senza entrare nel merito degli effetti benefici del metodo di sanificazione introdotto, per il quale i membri della Commissione Ascensori non sono competenti. Esempi di rischi introdotti possono essere: rischio di esposizione a radiazioni, rischio di emissione di sostante pericolose, rischio di folgorazione, rischi derivanti dal posizionamento e ingombro dell'apparecchio, aumento del rischio di incendio.

Questo non vuol dire che nell'ascensore si possa installare qualsiasi cosa, ma solo che l'installazione di sistemi che abbiano a che fare con il funzionamento dell'ascensore o con la sicurezza delle persone si possono installare solo previa valutazione dei rischi che questi sistemi possono introdurre. Per tutti gli altri dispositivi estranei al funzionamento dell'ascensore, rimane il divieto di installazione sancito dalla legislazione vigente. Chi deve produrre questa valutazione dei rischi?

Le possibilità sono diverse e dipendono anche dall'interazione che il sistema ha/non ha con l'ascensore. Per sistemi *stand alone* (ovvero che non necessitano allacciamento elettrico all'ascensore), la valutazione può essere fatta dal costruttore dell'apparecchio e riportata nel manuale d'installazione uso e manutenzione al quale l'installatore si deve attenere

Qualora il sistema di sanificazione richiedesse un allaccio alla rete elettrica, l'eventuale nuova linea di alimentazione deve rispondere alla normativa vigente (indipendente dalla linea di alimentazione della luce di cabina, dotata di adeguata protezione differenziale, dotata di cavi opportunamente dimensionati, ecc.).

Qualora il sistema di sanificazione richiedesse anche di apportare modifiche dello schema eletproprietà il libretto d'uso e manutenzione.



